

REGOLAMENTO AUTO SOCIETA'

BISIGNANO SERVIZI SRL

IL PRESENTE REGOLAMENTO HA LO SCOPO DI DISCIPLINARE L'USO, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE, SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA, DEI VEICOLI DI PROPRIETÀ O IN DOTAZIONE DELLA SOCIETA' IN HOUSE PROVIDING "BISIGNANO SERVIZI SRL"

ART. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento trova applicazione per l'utilizzo di tutti i veicoli di proprietà o in dotazione della Bisignano Servizi Srl – d'ora in poi SOCIETA' – definiti dalle norme sulla circolazione stradale.

ART. 2 Individuazione dei veicoli

Ai fini del presente regolamento i veicoli di cui al precedente ART. 1 vengono individuati come adibiti al trasporto e all'uso da parte: 1. Dell'Amministratore della Società nell'espletamento del relativo mandato; 2. dei Dipendenti e Collaboratori per missioni da effettuarsi nell'ambito delle funzioni connesse all'espletamento del ed attività Istituzionali ed Amministrativi della Società;

ART. 3 Obblighi della Società

La Società predispone per tutti gli automezzi di sua proprietà: l'immatricolazione e l'assicurazione del mezzo nonché la gestione dei sinistri; la manutenzione ordinaria e straordinaria attraverso idonee officine autorizzate a seguito di indagine di mercato; nonché la revisione, nei termini previsti dalla legge.

ART. 4 Affidamento e consegna dei veicoli

A tutti i veicoli di cui all'art. 1 dovrà essere applicato in modo ben visibile il logo della Società. L'Amministratore Unico, con proprio atto, provvederà a delegare coloro che saranno responsabili della custodia e guida dei veicoli. Sono responsabili dei mezzi gli autisti a cui vengono direttamente affidati. I Responsabili saranno tali nell'ambito di tutte le attività connesse all'espletamento dei servizi amministrativi (uffici vari, banche, ospedali o Aziende Sanitarie per visite mediche ecc.).

Spetta ai Responsabili dei veicoli controllare e comunicare all'Amministratore Unico: a) scadenza assicurazione; b) scadenza bollo; c) scadenza revisione; d) cambio gomme; e) tagliando, nonché stato del mezzo. I suddetti Responsabili provvederanno alla consegna dei mezzi della Società nello stato di fatto in cui sono stati consegnati, puliti e con il carburante non al di sotto del mezzo pieno, a coloro che ne faranno richiesta motivata (vedi allegato A) per fini istituzionali e di servizio.

ART. 5 Uso dei veicoli: condizioni e divieti

L'uso degli autoveicoli è regolato dalle seguenti disposizioni: I consegnatari degli autoveicoli sono responsabili della custodia, dell'impiego e della conservazione degli stessi e ne rispondono a mente delle vigenti norme di legge.

Il conducente deve essere in possesso dei requisiti autorizzativi alla guida.

E' vietato ai conducenti di far salire nei veicoli loro affidati persone estranee al servizio per il quale sono comandati.

Qualsiasi uso degli autoveicoli deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministratore Unico o dai Responsabili dei mezzi secondo quanto espresso nell'art. 4.

In nessun caso e' consentito l'uso degli autoveicoli per motivi personali.

All'inizio di ogni turno di servizio o, se del caso, di ogni viaggio, il conducente dell'autoveicolo dovrà premurarsi di controllare quanto necessario per la buona funzionalità dello stesso, segnalando tempestivamente eventuali disfunzioni.

Qualsiasi viaggio deve essere registrato dal conducente sull'apposito "libro di viaggio" in dotazione ad ogni macchina, avendo cura di compilarlo convenientemente in tutte le sue parti.

Tale adempimento è richiesto inderogabilmente da chiunque, nell'ambito delle sue attribuzioni, sia autorizzato e faccia uso delle autovetture in dotazione alla Società.

L'annotazione solleva i Responsabili dei Mezzi e l'Amministratore Unico dalla responsabilità oggettiva per l'utilizzo improprio del mezzo.

Tale libro, unitamente alle schede carburante e buoni acquisti dovranno essere settimanalmente rendicontato dai conduttori dei mezzi che, entro cinque giorni del mese successivo, provvederanno a comunicarne i dati all'Amministratore Unico per gli adempimenti di competenza.

Il rifornimento di carburante potrà avvenire esclusivamente presso i distributori indicati dalle convenzioni stipulate nelle modalità di accordi previste dalle stesse. In caso di

necessità di rifornimento durante il viaggio (percorsi particolarmente lunghi), l'utilizzatore è autorizzato a servirsi del distributore più idoneo, esigendo comunque dallo stesso regolare fattura o documento equivalente debitamente quietanzato.

L'uso degli automezzi è limitato all'orario, alle attività di servizio ed all'ambito dell'area territoriale di competenza.

Al di fuori del suddetto gli autoveicoli devono essere depositati presso la Casa di Riposo con annessa Casa Famiglia "V. Giglio" con sede in C.so Italia n.93 -87043 Bisignano (Cs), con almeno il mezzo pieno.

L'uso degli automezzi per fini di servizio o istituzionali è preventivamente autorizzato dal presente regolamento, fermo restando tutti gli obblighi e le responsabilità del conducente.

Il conducente sarà responsabile in caso dei danni cagionati all'autoveicolo in dotazione per negligenza o omesso controllo del mezzo.

L'Amministratore Unico, per comprovate esigenze di servizio, può autorizzare l'impiego dell'automezzo anche fuori del territorio di competenza.

Il conducente autorizzato all'utilizzo dell'autovettura, in caso di sinistro, anche se di piccola entità e comunque ogni eventuale danneggiamento subito, deve avvisare con qualsiasi mezzo di comunicazione il Responsabile e l'Amministratore Unico nel più breve tempo possibile.

Il conducente, dopo il sinistro e sul luogo dell'incidente, è comunque tenuto a: 1) rilevare i fattori e le circostanze che hanno causato il sinistro; 2) raccogliere tutti gli elementi e i mezzi di prova in base ai quali sia possibile determinare la causa, la natura e la responsabilità dell'incidente; 3) segnalare i testimoni presenti al fatto; 4) richiedere, se del caso, l'intervento degli organi di polizia; 5) compilare, quando possibile, il CID (presente in ogni autovettura).

Il conducente è comunque responsabile dei danni subiti all'auto tranne nei casi di comprovata colpa di terzi; Il conducente, dopo aver espletato le suddette formalità, redige un rapporto particolareggiato che consegna, al suo rientro, immediatamente al responsabile e/o all'Amministratore Unico. Alla predetta segnalazione devono essere allegati: a) il rapporto del conducente sull'incidente, o la copia dell'autorizzazione, se del caso, all'uso dell'autoveicolo del dipendente che conduceva il mezzo all'atto del sinistro; b) la fotocopia del libro delle percorrenze relativo al viaggio in cui è accaduto l'incidente; c) la fotocopia della patente di guida del conducente; d) foto da cui sia rilevabile il grado e la validità

all'atto del sinistro; f) il certificato di infortunio, qualora il conducente e/o i dipendenti trasportati riportino lesioni.

ART.6 Manutenzione Ordinaria

La manutenzione ordinaria è di esclusiva competenza del consegnatario che dovrà segnalare eventuali anomalie all'Amministratore Unico per i provvedimenti di competenza. Essa consiste nel:

- 1) Controllare l'olio, l'acqua, il liquido per freni;
- 2) Tenere costantemente pulito l'automezzo in consegna, specialmente il parabrezza e lo specchio retrovisore;
- 3) Assicurarsi che gli apparecchi di bordo (contachilometri, indicatore della pressione dell'olio e del livello di benzina, spia luce dinamo ecc.) siano perfettamente funzionanti;
- 4) Assicurarsi che i freni (a mano e a pedali) funzionino regolarmente o se necessitano di registrazione;
- 5) Accertarsi, mediante una prova di avviamento motore, che la batteria sia sufficientemente carica. Inoltre, assicurarsi che l'impianto di illuminazione sia funzionante, i tergicristalli e le relative spazzole efficienti;
- 6) Vigilare che gli accessori e le pareti esterne della carrozzeria siano sempre in perfetto ordine ed opportunamente assicurati alla carrozzeria;
- 7) Controllare lo stato di uso, il regolare monitoraggio della pressione (a vista) dei pneumatici.

ART. 7 Norme finali

1. E' fatto rigoroso obbligo ai conducenti, sotto la propria personale responsabilità, di osservare le disposizioni previste dal presente Regolamento, dal Codice della Strada, dai regolamenti locali sulla circolazione degli autoveicoli, tenendo presenti i limiti di velocità;
2. Le sanzioni per infrazioni al Codice della Strada sono a carico del conducente degli autoveicoli, siano essi autisti o dipendenti autorizzati, se dovute a sua imprudenza, negligenza o imperizia;
3. L'inosservanza di tutto quanto non previsto o menzionato dal presente regolamento rende il conducente unico responsabile dell'autovettura, a tutti i sensi di legge, e carente della tutela del soggetto legittimato alla guida;
4. Il presente regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti e collaboratori che usano gli autoveicoli dell'azienda.

ART.8 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito del Comune di Bisignano
<http://www.comune.bisignano.cs.it>

Bisignano, 10 aprile 2019

Amministratore Unico
Dott.ssa Francesca Pirillo



ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale art.3 co.2 D.Lgs. n.39 del 12.02.1993 – G.U.
n.42 del 20.02.1993

ALLEGATO A

**MODELLO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO
DI UN'AUTO DELLA SOCIETA' PER MISSIONE**

**All'Amministratore Unico e/o
AI RESPONSABILE AUTO**

Il/La sottoscritto/a _____

Funzione ricoperta nella Società _____

CHIEDE

DI ESSERE AUTORIZZATO/A A SERVIRSI DELLA AUTOVETTURA DELLA SOCIETA'

MODELLO _____ TARGA _____

Località della missione _____

Motivazione della missione _____

Periodo della missione dal _____ al _____

Totale km previsti _____

E DICHIARA

di aver preso visione e di osservare le prescrizione presenti nel regolamento predisposto dalla
Bisignano Servizi Srl per l'utilizzo delle proprie autovetture.

Data: _____

Il Richiedente

SI AUTORIZZA
